

Proposta di Linee guida regionali concernenti:

“Linee Guida per l’adozione di Regolamenti di disciplina della Street art da parte dei Comuni ai sensi dell’art. dell’articolo 6 comma 2, della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)”

Premessa:

Con la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22- *“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”* (di seguito anche *“Legge regionale”*) la Regione *“riconosce, promuove, valorizza e sostiene la Street art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale e sociale, i luoghi e i beni delle città, con particolare riferimento ad aree da recuperare nonché periferiche o extra-urbane”*.

L’art.6 comma 2 della Legge regionale prevede che *“la Giunta regionale, previo parere del CAL, con propria deliberazione”* definisca *“le linee guida per i comuni che adottano propri regolamenti di disciplina della Street art”*.

Con le presenti linee guida, articolate in n.5 paragrafi, la Regione Lazio intende fornire ai Comuni del Lazio e a Roma Capitale indicazioni ai fini della predisposizione di regolamenti omogeni e armonizzati rispetto a quanto previsto dalla Legge regionale e dal Regolamento regionale approvato con Deliberazione di giunta n. 618 del 5 ottobre 2021 *“Regolamento per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)”* (di seguito anche *“Regolamento regionale”*).

1.Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, in armonia con quanto previsto dalla Legge regionale e dall’art.2 del Regolamento regionale, si intende per:

- a) interventi di Street art: le opere artistiche di Street art, come definita al comma 1 dell’articolo 1 della Legge regionale, singole o plurime ma collegate da un unico progetto artistico, realizzate con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani e destinate alla pubblica fruizione;
- b) elenco comunale: l’elenco predisposto dai comuni del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale, nel quale sono indicati i beni e gli spazi, pubblici o privati, presenti nel territorio del comune interessato, da destinare a interventi di Street art e trasmesso dai medesimi comuni alla Regione;
- c) elenco regionale: l’elenco recante l’indicazione dei beni e degli spazi disponibili per la realizzazione di interventi di Street art, individuati dai comuni e dalla Regione;
- d) muri liberi: spazi urbani individuati dalla Regione o dai comuni, inseriti negli elenchi di cui alle lettere b) e c) e sui quali è consentita la libera espressione artistica

2.Contenuti del regolamento comunale

Per le finalità indicate nelle premesse, i comuni e Roma Capitale possono adottare, in conformità al proprio ordinamento, anche condividendolo con le associazioni che operano nel territorio comunale nell'ambito della valorizzazione culturale, della rigenerazione urbana a base culturale, della promozione della street art, appositi regolamenti al fine di disciplinare gli interventi di Street art riguardanti il proprio territorio, e, in particolare, al fine di definire le modalità:

- 1) di individuazione dei beni e degli spazi da inserire negli elenchi di cui all'articolo 4 della Legge regionale;
- 2) di individuazione degli interventi di Street art da candidare nell'ambito del procedimento per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della Legge regionale e del premio Lazio Street art di cui all'articolo 5 della medesima Legge;
- 3) di individuazione ed inserimento degli interventi di Street art da pubblicare nel Catalogo delle opere di Street art di cui all'articolo 5 della Legge regionale;
- 4) di individuazione ed utilizzo dei muri liberi;
- 5) di attuazione, vigilanza e conservazione degli interventi di Street art.

3. Modalità di individuazione dei beni e degli spazi da destinare alla realizzazione di interventi di Street art

La realizzazione degli interventi di Street Art può avvenire su beni e spazi di proprietà comunale o di altri soggetti pubblici o privati.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale i beni e gli spazi disponibili per la realizzazione degli interventi di Street art devono essere inseriti, ai fini della eventuale concessione dei contributi regionali previsti all'art. 3 della medesima Legge, in elenchi appositamente costituiti ed aggiornati dai comuni, al fine di consentire ai soggetti interessati di avere contezza di tale disponibilità e delle regole vigenti per il loro utilizzo.

Nei regolamenti oggetto delle presenti linee guida i comuni possono quindi definire le modalità attraverso le quali individuano e aggiornano, in armonia con le previsioni dettate dalla Legge e dal Regolamento regionale, i beni del proprio patrimonio o di proprietà di soggetti terzi, pubblici o privati, da inserire nell'elenco.

Ai fini della definizione e dell'aggiornamento dell'elenco, i regolamenti comunali tengono in considerazione i seguenti principi:

- a) pubblicità e trasparenza del procedimento e parità di trattamento dei soggetti interessati nella individuazione di beni o spazi di proprietà di soggetti terzi;
- b) valorizzazione, tra i beni e gli spazi del patrimonio comunale da inserire nell'elenco, di quelli relativi ad aree da recuperare, periferiche o extra-urbane;

- c) coinvolgimento dei cittadini nel procedimento di individuazione, anche mediante la partecipazione di rappresentanti delle associazioni che operano nel territorio nel settore della valorizzazione culturale, della rigenerazione urbana o della cittadinanza attiva;
- d) tempestività e certezza dei termini di conclusione dei procedimenti di individuazione;
- e) adeguatezza dei requisiti che devono possedere i beni e gli spazi interessati, in linea con quelli indicati nel Regolamento regionale;
- f) pubblicità e trasparenza degli eventuali limiti e vincoli agli interventi di Street art realizzabili sul bene o spazio inserito nell'elenco;
- g) pubblicità e trasparenza dei criteri e delle modalità di cancellazione dall'elenco;
- h) leale collaborazione istituzionale e coordinamento con i competenti organi del Ministero della Cultura nella eventuale definizione e pubblicazione dei vincoli e limiti relativi agli interventi di Street art realizzabili su beni oggetto di vincolo culturale o paesaggistico inseriti nell'elenco.

4. Modalità di individuazione ed utilizzo dei muri liberi.

I muri liberi, in linea con la definizione contenuta all'art. 2, comma 1 lett. d), del Regolamento regionale, sono spazi urbani eventualmente individuati dai comuni e, per Roma Capitale, anche dai municipi, ed inseriti negli elenchi di cui al paragrafo 3 delle presenti linee guida, sui quali è consentita la libera espressione artistica.

Nei regolamenti oggetto delle presenti linee guida, i comuni possono definire:

- 1) le modalità di individuazione e pubblicizzazione dei muri liberi;
- 2) le modalità di utilizzo del muro libero da parte degli artisti, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia, incluse quelle di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, e di quelle eventualmente impartite dai competenti uffici comunali;

Ai fini della definizione dei sopraindicati elementi i comuni tengono in considerazione:

- a) la necessità di escludere muri ricadenti in zone sottoposte a vincoli culturali o paesaggistici;
- b) la possibilità di segnalare pubblicamente, anche mediante l'apposizione di apposite targhe, l'individuazione del muro come libero;
- c) l'opportunità di definire e pubblicare le regole di utilizzo del muro da parte degli artisti, incluse quelle inerenti la tutela della sicurezza, l'ordine pubblico e il rispetto delle esigenze di contenimento della libera espressione artistica con quelle della tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, con conseguente esclusione degli interventi contenenti elementi lesivi od offensivi della dignità personale, della pubblica decenza o di convinzioni etiche, morali, politiche, sindacali o religiose;
- d) l'opportunità di indicare le ipotesi in ricorrenza delle quali il comune può comunque procedere alla rimozione dell'opera e al ripristino del muro;
- e) l'opportunità di riservare, in tutto o in parte, i muri liberi a specifiche finalità formative per i giovani che si avvicinano alla Street art (es. espressione artistica degli studenti, palestra artistica di giovani talenti, anche attraverso l'intermediazione di istituzioni scolastiche o formative o enti pubblici o privati operanti nel settore dell'arte ecc.).

5. Modalità di attuazione, vigilanza e conservazione degli interventi di Street art

Nei regolamenti oggetto delle presenti linee guida i comuni individuano le regole che governano la concreta realizzazione degli interventi di Street art, inclusi quelli ammessi al contributo regionale, la cui attuazione deve rispettare anche quanto previsto nell'avviso di cui all'art.3 comma 1 della Legge regionale, o sostenuti dal comune in altre forme.

Ai fini della definizione dei sopraindicati elementi i comuni tengono in considerazione l'opportunità di:

- a) chiarire i casi in cui la realizzazione di interventi di Street art è subordinata all'invio di dichiarazioni di inizio attività o segnalazioni certificate o altre comunicazioni al comune, ovvero quelle in cui è subordinata al rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri o nulla osta o altri atti di assenso da parte del comune e di eventuali enti terzi (compresi gli organi ministeriali competenti in materia di tutela paesaggistica e culturale), ovvero al pagamento di canoni, oneri o altri adempimenti di qualsiasi tipo (ivi compresa l'eventuale ipotesi di occupazione di suolo pubblico, di rispetto delle disposizioni di sicurezza applicabili ai cantieri edili e stradali e di comunicazione agli uffici competenti in materia di viabilità);
- b) definire le modalità di avvio e conclusione dei procedimenti indicati al precedente punto, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/1990 anche in materia di utilizzo degli istituti di semplificazione e amministrativa;
- c) concentrare in unico ufficio le competenze comunali in materia di rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri, compatibilmente con l'ordinamento comunale;
- d) pubblicare le regole di realizzazione degli interventi da parte degli artisti, incluse quelle inerenti la tutela della sicurezza, l'ordine pubblico e il rispetto delle esigenze di temperamento della libera espressione artistica con quelle della tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, con conseguente esclusione degli interventi contenenti elementi lesivi od offensivi della dignità personale, della pubblica decenza o di convinzioni etiche, morali, politiche, sindacali o religiose;
- e) individuare, fin dall'avvio dell'attuazione dell'intervento, il soggetto responsabile dello stesso nei confronti del comune e di terzi nonché le modalità di utilizzo e cura degli spazi, inclusi gli aspetti relativi al corretto smaltimento degli eventuali rifiuti, all'utilizzo di materiali non nocivi per la salute pubblica e alla sostenibilità ambientale;
- f) indicare le ipotesi in ricorrenza delle quali il comune può procedere ad ordinare la rimozione dell'opera e il ripristino del muro, anche a fini di decoro urbano.
- g) indicare le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza in merito alla regolare realizzazione degli interventi di Street art (organi competenti al controllo, eventuali sanzioni applicabili, ipotesi di revoca e decadenza degli atti di autorizzazione o assenso adottati);
- h) indicare i tempi e le modalità di conservazione degli interventi di Street art;
- i) individuare le modalità di eventuale valorizzazione dell'intervento di Street art da parte del comune con il coinvolgimento dell'autore.